



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La creazione della holding mediante conferimento di partecipazioni e il riporto delle perdite

di Ennio Vial

OneDay Master


Altri metodi per creare la holding

[Scopri di più](#)

In questo intervento vogliamo esaminare il caso, tutt'altro che infrequente, di Tizio, persona fisica, che detiene **2 partecipazioni** (ad esempio, nella società immobiliare e nella società operativa) e che decide, a un certo punto, di **conferire le partecipazioni della società operativa nell'immobiliare**, al fine di crearsi la holding.

Si veda, per comodità, la successiva figura n. 1.

Figura n. 1



Supponiamo che la **società operativa stia riportando in avanti delle perdite fiscali**. Si pone, a questo punto, il problema di valutare se esista qualche regime **fiscale limitativo a questo riporto**.

Ebbene, rileviamo sin da subito come **non possano trovare applicazione** le previsioni in tema di **riporto delle perdite fiscali in ipotesi di fusione, scissione e conferimento di azienda**.



Indubbiamente, tuttavia, l'[art. 84, TUIR](#), relativo alle cessioni di partecipazioni, non può essere trascurato. Senza approfondire la norma, possiamo in questa sede ricordare che la stessa prevede delle **limitazioni al riporto delle perdite fiscali**, degli **oneri finanziari indeductibili eccedenti il ROL** e delle **ecedenze ACE**, qualora più o meno contestualmente si verifichi il **mutamento del controllo** e la **modifica dell'attività esercitata** dalla società.

Da un punto di vista formalistico non possiamo negare che, con **il conferimento di partecipazioni, il controllo muta**: prima il socio era **Tizio**, **successivamente** il socio è la **holding**. Il problema dell'applicabilità dell'[art. 84](#), pertanto, non può essere trascurato, atteso che, in base all'[art. 9, TUIR](#), il conferimento è assimilato alla **cessione di partecipazioni**. Generalmente il problema viene risolto a monte, in quanto **il conferimento della società operativa non comporta generalmente una modifica dell'attività esercitata**. In altre parole, pur essendo soddisfatta la condizione della **modifica del controllo della società**, non viene soddisfatta l'ulteriore condizione, comunque richiesta, relativa alla **modifica dell'attività nel biennio antecedente** o successivo alla cessione.

Supponiamo, tuttavia, che l'attività abbia **subito una modifica** e che, quindi, si debba **vagliare l'applicabilità dell'[art. 84, TUIR](#)**.

Nel caso di specie, potrà ragionevolmente trovare applicazione l'[art. 177-ter, TUIR](#), il quale prevede che **non si applicano le varie discipline limitative al riporto dalle aperte**, qualora le stesse siano mature in **costanza di gruppo**. In effetti, la presenza di una persona fisica che controlla sia la società operativa sia la immobiliare fa sì che **il gruppo si sia concretizzato**.

Il problema è che la norma riguarda solo le **perdite maturette a partire dal 2024**.

Prima di abbandonarsi al **test di vitalità e al test del patrimonio netto** ed eventualmente **proporre interpello**, si può anche valutare la via della [risposta a interpello n. 39/E/2022](#). In quell'occasione, l'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che, nel caso di una **holding che controllava una società con perdite**, la cessione della holding, ancorché non rappresentasse formalmente la cessione delle quote dell'operativa, **rendeva applicabile l'[art. 84](#) relativamente al riporto delle perdite**. In altre parole, nella sostanza, la cessione della holding rappresentava la **cessione delle quote dell'operativa sottostante**.

Nell'esempio della figura n. 1 potremmo, quindi, applicare questi principi e ritenerne che, nella sostanza, **il controllo non muta**, per cui la disciplina dell'[art. 84](#) non può trovare applicazione. Si presta, tuttavia, attenzione al fatto che nell'ipotesi da noi proposta la **holding** sarebbe una **società mista**, immobiliare, mentre nel caso della [risposta a interpello n. 39/E/2022](#) non si coglie se la società ceduta a monte sia una holding pura o una società con altra attività al suo interno.